**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

COMUNE DI SARNANO
23.02.15 001561 -
Cat 5 Class 2

CORTE DEI CONTI
0000556-20/02/2015-SC_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco
del Comune di
SARNANO

Al Consiglio comunale di
SARNANO
Tramite il Presidente

Per il tramite del Comune
All'Organo di revisione
del Comune di
SARNANO

**Oggetto: Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 - Comune di SARNANO**

Si trasmette la deliberazione n. **79/2015/VSG** concernente l'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria
*(dott. Carlo Serra)*

Via G. Matteotti n. 2 60121 Ancona - Italia | Tel. 071 5016232/276
e-mail: sezione.controllo.marche@corteconti.it – PEC: sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it

Deliberazione n. 79 /2015/VSG

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA – Presidente
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente relatore

**ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L. 138/2011**

**ESERCIZIO 2012**

**COMUNE DI SARNANO (MC)**

abitanti n. 3.367

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, dott. Marco Di Marco;

**PREMESSO**

Come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "*le spese di*

*rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"* disponendo, altresì, che *"tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito* internet *dell'ente locale".*

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche – che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 d.l. 78/2010 – hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enucleate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, n. 8/2013/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC, n.

207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subiecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

**CONSIDERATO**

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva che il Comune di Sarnano, con nota prot. n. 1900 del 4 marzo 2014 ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota istruttoria prot. n. 2749 del 26 settembre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente profili critici in relazione alle spese come specificate:

| Descrizione dell'oggetto della spesa | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo della spesa |
|---|---|---|
| Pranzo conviviale | Pasqua 2012 | € 675,00 |
| Onoranze funebri | Varie circostanze 2012 | € 485,86 |
| Scambio auguri natalizi | Natale 2012 | € 194,04 |

Venivano segnalate altresì:

- la mancata pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- la mancata adozione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza.

In data 9 ottobre 2014, con nota prot. n. 8226, acquisita agli atti con prot. n. 2933/2014, e con successiva nota prot. n. 8298 del 13 ottobre 2014 ad integrazione della precedente, acquisita agli atti con prot. 2934/2014, l'Ente rappresentava che:

- le spese per "pranzo conviviale - Pasqua 2012" (€ 675,00) e per "scambio auguri natalizi - Natale 2012" (€ 194,04) erano state sostenute in occasione di incontri con autorità locali, civili, militari e religiose, amministratori e dipendenti organizzati allo scopo di affrontare le tematiche legate alle molteplici attività e servizi erogati dall'Ente.

  Peraltro, prendendo atto dell'orientamento maturato in seno alla giurisprudenza contabile, l'Ente evidenziava la volontà di non voler più sostenere per il futuro spese di analoga natura;
- la spesa per "onoranze funebri" (€ 485,86) era stata sostenuta in occasione della scomparsa di congiunti di amministratori, di dipendenti dell'Ente o di concittadini che con la loro attività avevano contribuito a dare lustro al Comune di Sarnano.

L'Ente comunicava di aver provveduto, a seguito del rilievo istruttorio, alla pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul proprio sito internet istituzionale.

Inoltre, riferiva di non aver adottato regolamenti sulla disciplina delle spese di rappresentanza a causa dell'esiguità delle stesse, ma di voler provvedere al riguardo entro la fine dell'anno 2014.

**RITENUTO**

All'esito dell'istruttoria svolta il Collegio rileva come, alla stregua delle coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile, permangano profili critici in relazione alle spese dianzi precisate.

Con specifico riferimento alle spese per "pranzo conviviale - Pasqua 2012" e per "scambio auguri natalizi - Natale 2012", le laconiche deduzioni svolte dall'Ente e la mancanza di circostanziati elementi conoscitivi in ordine alla specifica tipologia e alle occasioni in cui le spese segnalate sono state sostenute preclude un effettivo controllo sulle stesse. Per dette spese, non è quindi possibile evincere la sussistenza di tutti gli elementi che valgono a differenziare un mero atto di liberalità, in quanto tale vietato, dall'effettivo evento di rappresentanza.

A tal riguardo giova rammentare che "sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre istituzioni o enti di rilievo sociale ed economico ovvero in

concomitanza di eventi la cui importanza sia tale far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e la specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'ente ed il suo ruolo, sì da accrescerne il prestigio" (cosi SR Controllo per la Puglia, deliberazione n. 53/2012). In particolare, per ciò che attiene alle spese per occasioni conviviali non è superfluo ricordare che tali spese, benché ammissibili in astratto, per ritenersi pienamente legittime devono essere in concreto giustificate:

- dalla sussistenza di elementi che realizzano una proiezione esterna dell'immagine dell'ente finalizzata al perseguimento dei propri fini istituzionali;
- dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
- dalla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata;
- dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Con riferimento alle spese per necrologi, si richiama l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - che il Collegio ritiene di far proprio - secondo cui "tali spese non possano essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie in quanto questa ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'Ente" (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

Ciò posto la Sezione, rilevata la natura collaborativa del presente controllo e la valenza ricognitiva delle prime verifiche svolte,

**RACCOMANDA**

una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di cui trattasi.

A tal fine ricorda che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti, non hanno finalità rappresentative verso l'esterno quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Sotto altro profilo, per ciò che attiene alla mancata adozione di regolamenti o di atti a valenza regolamentare, nel prendere atto dell'esiguità delle spese di che trattasi, giova rammentare come, in difetto di uno specifico parametro normativo, l'adozione di apposito regolamento, o di atto a valenza regolamentare equipollente -

cui ha, peraltro, riguardo in epigrafe lo stesso prospetto ministeriale – risponda a principi di sana gestione finanziaria.

Detti atti, invero, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo ed apprestando una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di rilievo (quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile delle stesse), valgono a conferire alle relative procedure opportuna trasparenza e conoscibilità.

In questa prospettiva la Sezione, nel prendere atto delle iniziative già assunte in vista della adozione di specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e nel rilevare che ogni determinazione in materia è, comunque, rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'Ente

**SEGNALA**

l'opportunità di dar corso ai relativi adempimenti.

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Sarnano.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 11 febbraio 2015.

Il relatore
Marco Di Marco

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE – CORTE DEI CONTI – ANCONA

Il Presidente
Teresa Bica

Depositata in Segreteria in data 13 FEB. 2015

Il Direttore della Segreteria
Dr. Carlo SERRA

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71

DOC. INTERNO N.45260724 del 13/02/2015

**Oggetto:** Esame spese rappresentanza - Comune di Sarnano
**Mittente:** "sezione\.controllo\.marche\.cert\@corteconticert\.it" <sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it>
**Data:** 20/02/2015 14.07
**A:** comune.sarnano@pec.it

All.ne del Sindaco

Si invia in allegato la nota inerente all'oggetto

La Segreteria

Corte dei Conti
Sezione reg.le di Controllo per le Marche

sezione.controllo.marche@corteconti.it

telef 0715016232-276

Allegati:

NOTA PROT.N. 556 DEL 20.2.2015.pdf 335 KB

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Esame spese rappresentanza - Comune di Sarnano
**Mittente:** "Per conto di: sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
**Data:** 20/02/2015 14.07
**A:** comune.sarnano@pec.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 20/02/2015 alle ore 14:07:35 (+0100) il messaggio con Oggetto "Esame spese rappresentanza - Comune di Sarnano" è stato inviato dal mittente "sezione.controllo.marche.cert@corteconticert.it"
e indirizzato a:
comune.sarnano@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è:
opec275.20150220140735.14387.10.1.16@pec.aruba.it

Allegati:

| | |
|---|---|
| daticert.xml | 869 bytes |
| postacert.eml | 464 KB |